

Trasporti Eccezionali Militari e dei Corpi Assimilati

Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate

1. ...

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile, della Regione Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

12. ...

12-bis ...